



COMUNE DI PAISCO LOVENO
Provincia di Brescia

Ordinanza sindacale n. 01 del 28/01/2019

OGGETTO: DIVIETO DI ABBANDONO DI RIFIUTI

IL SINDACO

CONSIDERATO che su tutto il territorio comunale è stata avviata la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani tramite il sistema cosiddetto "porta a porta";

TENUTO CONTO che le modalità ed i tempi di conferimento delle varie frazioni sono state pubblicizzate anche attraverso la consegna di appositi calendari di conferimento e che comunque è possibile trovare maggiori dettagli ed informazioni sul sito web www.comune.paisco-loveno.it;

ATTESO che la raccolta differenziata rappresenta il sistema più idoneo per la riduzione dell'inquinamento ambientale e pertanto tutti i cittadini sono tenuti a rispettare gli obblighi di conferimento stabiliti dal Comune e dal Gestore del Servizio di igiene ambientale;

RILEVATO:

- che permangono casi di abbandono dei rifiuti su tutto il territorio comunale, in violazione delle modalità di conferimento stabilite;
- che spesso vengono utilizzati gli spazi esterni del centro di raccolta rifiuti comunale per abbandonare rifiuti urbani di ogni tipo;

RITENUTO opportuno ed inderogabile regolamentare con specifici divieti e relative sanzioni amministrative l'abbandono dei rifiuti sul territorio;

VISTO l'art. 198 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;

VISTO il T.U.LL.SS. n. 1265/34;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico Enti Locali";

VISTA la Legge n. 689 del 24.11.1981 "Modifiche al sistema penale"

RITENUTO che ricorrono i presupposti di cui all'art. 54 – comma 2 – del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. il divieto assoluto di conferimento di qualsiasi tipo di rifiuti al di fuori dei luoghi, tempi e modalità indicate nei calendari reperibili sul sito <http://www.comune.paisco-loveno.bs.it>;
2. Il divieto di abbandonare sacchetti di immondizia e rifiuti in genere sparsi a terra, lungo le pertinenze stradali o nello spazio antistante il centro di raccolta rifiuti comunale sito in Paisco;
3. Il divieto di abbandonare potature e sfalci e altri rifiuti lungo le pertinenze stradali;
4. Il divieto per i cittadini residenti di conferire rifiuti differenziati ed indifferenziati negli appositi cassonetti posti negli spazi antistanti il centro di raccolta rifiuti comunale e riservati ai soggetti passivi della tari non residenti;



COMUNE DI PAISCO LOVENO
Provincia di Brescia

Ordinanza sindacale n. 01 del 28/01/2019

AVVERTE

- che, salva ed impregiudicata l'applicazione di sanzioni previste da normative specifiche, ed in particolare dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. recante «Norme in materia ambientale», per le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza ovvero per chi abbandona o deposita rifiuti o li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro**. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti pericolosi si applica la **sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio come disposto dall'articolo 255 comma 1 del D.LGS. 3.4.2006 nr. 152 ed s.m.i.**

- che, per chiunque, ad eccezione degli Utenti "NON RESIDENTI" del Servizio di Igiene Ambientale, conferisca rifiuti nei cassonetti posti negli spazi antistanti il centro di raccolta rifiuti comunale sito in Paisco e riservati ai soggetti passivi della tari non residenti sarà applicata la **sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque euro a cinquecento euro tenuto conto della gravità della violazione, ai sensi dell'art. 7-bis del d.lgs. n. 267/2000;**

- che, per i chiunque insozzi le pubbliche vie sarà comunque applicata la **sanzione minima di euro 500,00, ai sensi dell'articolo 3 comma 6 della Legge 15 luglio 2009 nr. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" oltre al rimborso degli oneri di rimozione dei rifiuti.**

DEMANDA

Al personale delle forze dell'ordine, dell'Ufficio di Polizia Locale dell'Unione delle Alpi Orobie Bresciane è demandato a vigilare sul rispetto della presente ordinanza e all'eventuale accertamento delle violazioni.

Si invitano tutti i cittadini residenti a segnalare agli uffici competenti eventuali violazione della presente ordinanza.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune, nei principali luoghi pubblici del Comune e sia trasmessa a:

- Ufficio di Polizia Locale dell'Unione delle Alpi Orobie Bresciane;
 - Stazione Carabinieri di Cedegolo;
- e, per posta certificata (PEC):
- S.E. il PREFETTO di Brescia

Ai sensi e per gli effetti di legge, si comunica che avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso ricorso giurisdizionale presso l'Autorità territorialmente competente entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.



IL SINDACO
- Bernardo Mascherpa -

Via Nazionale 21 CAP. 25050 Paisco Loveno (BS)

C.F.00589400175 P.IVA 00571790989 Tel.0364.636010 Fax. 0364.636500

E-mail: info@comune.paisco-loveno.bs.it - PEC: protocollo@pec.comune.paisco-loveno.bs.it